

DECRETO ENERGIA



Per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, nel mese di marzo il Governo ha introdotto due **importanti Decreti**:

1. D.L. n. 17 del 1/3/2022 - "DECRETO ENERGIA" (art. 4 e 5);
2. D.L. n. 21 del 21/3/2022 - "DECRETO UCRAINA" (art. 3, 4 e 5).

Il Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, ha introdotto delle importanti agevolazioni sotto forma di credito d'imposta **a favore sia delle imprese energivore, che delle imprese gasivore.**

In particolare:

- Art. 4: *Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore;*
- Art. 5: *Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.*

Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante invece misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, ha introdotto ulteriori novità in merito al contenimento all'aumento dei prezzi dell'energia, estendendo le sopra citate agevolazioni anche **alle altre imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia e gas naturale.**

In particolare, il D.L. 21/2022 prevede:

- Art. 3: *Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica;*
- Art. 4: *Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale;*
- Art. 5: *Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore.*

TABELLA CON TUTTE LE AGEVOLAZIONI

	SOGGETTI	CONDIZIONI	AGEVOLAZIONE
IMPRESE ENRGIVORE Art 4 DL 17 del 01/03/2022	Le imprese ad alto consumo di energia elettrica.	Media dei costi per KWH del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, maggiore del 30% del costo per KWH del primo trimestre 2019.	Credito d'imposta, pari al 25% delle spese sostenute per l'energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
IMPRESE GASIVORE Art 5 DL 17 del 01/03/2022	Le imprese a forte consumo di gas naturale.	Se la media del primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è maggiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.	Credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
IMPRESE NON ENRGIVORE Art. 3 DL 21 del 21/03/2022	Le imprese con contatori di energia elettrica di potenza maggiore o uguale a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.	Se la media del prezzo dell'energia elettrica del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.	Credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022
IMPRESE NON GASIVORE Art. 4 DL 21 del 21/03/2022	Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.	Se la media del primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), è maggiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.	Credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La seguente tabella riassume tutte le percentuali del credito d'imposta per le varie casistiche stabilite dalla normativa:

ENERGIA ELETTRICA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
Energivori (su energia prelevata)	20%	25%
Energivori (su energia autoprodotta)	0%	25%
NON energivori	-	12%

GAS NATURALE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
Gasivori	-	20%
NON Gasivori	-	20%

IMPRESE ENERGIVORE

L'art. 4, D.L. n. 17/2022 prevede una misura agevolativa analoga a quella introdotta dal D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni ter) con riferimento al primo trimestre 2022, estendendo il contributo straordinario per le imprese energivore anche al secondo trimestre 2022.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Soggetti beneficiari	<p>I beneficiari sono tutte le imprese a forte consumo di energia elettrica.</p> <p>Si considerano "energivore" le imprese ad alto consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.</p> <p>Per individuare i soggetti beneficiari del credito d'imposta si deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 3 del DM 21 dicembre 2017, ai sensi del quale rientrano tra le imprese a forte consumo di energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le società che operano nei settori dell'allegato 3 delle linee guida CEE; b) le società che operano nei settori dell'allegato 5 delle linee guida CEE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%; c) le società che non rientrano tra quelle di cui alle lett. a) e b), ma che sono ricomprese negli elenchi delle società a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013 e 2014 dal CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali).
Condizioni	<p>Il bonus, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, spetta alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.</p>
Agevolazione	<p>Il bonus è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% (elevato successivamente al 25% dal D.L. n. 21/2022) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p> <p>Inoltre, a differenza di quanto previsto dal decreto Sostegni ter viene previsto che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.</p> <p>In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p>

Modalità d'uso

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (i) senza soggiacere ai limiti di compensazione di € 250.000 (per i crediti da indicare nel quadro RU, modello Redditi SC) e € 2.000.000 (limite annuo di crediti compensabili dal 2022); e (ii) in base al codice tributo istituito;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

IMPRESE GASIVORE

L'art. 5 del D.L. n. 17/2022 (decreto "energia") prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale (imprese "gasivore").

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Soggetti beneficiari	<p>I beneficiari sono le imprese a forte consumo di gas naturale. Si considera impresa a forte consumo di gas naturale quella che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e; • ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. • in altri termini, deve trattarsi di imprese che nel primo trimestre dell'anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³ /anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³).
Condizioni	<p>Se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p>
Agevolazione	<p>Sulla falsariga di quanto previsto per le imprese energivore anche per le imprese gasivore è disposto che il contributo straordinario venga riconosciuto sotto forma di credito di imposta, pari al 15% (elevato successivamente al 20% dal D.L. n. 21/2022) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.</p>
Modalità d'uso	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (i) senza soggiacere ai limiti di compensazione di € 250.000 (per i crediti da indicare nel quadro RU, modello REDDITI SC) e € 2.000.000 (limite annuo di crediti compensabili dal 2022); e (ii) in base al codice tributo istituito; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap; • l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.</p>

ALTRE IMPRESE

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Soggetti beneficiari	<p>L'art. 3 e 4 D.L. N.21 del 21/03/2022 prevede l'introduzione dei seguenti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica: <ul style="list-style-type: none"> il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: <ul style="list-style-type: none"> il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Modalità d'uso	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap; l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni relative agli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione credito	<p>Il credito d'imposta relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.</p>